

# MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 gennaio 2020

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).  
(20A00618)

(GU n.21 del 27-1-2020)

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014;

Visto il decreto 8 aprile 2015, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia determinata da un nuovo Coronavirus e della notifica all'Organizzazione mondiale della sanità di casi all'interno di alcuni Paesi;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano, comunque, l'esistenza della trasmissione interumana dell'infezione;

Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura che consente all'autorità competente di perseguire lo scopo di contenere la diffusione delle malattie infettive diffuse;

Vista la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020;

Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario

internazionale (2005), e' stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che e' stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);

Dato atto, altresì, che e' stato predisposto materiale informativo da affiggere negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali e che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, e' dedicato un apposito spazio nella pagina «Eventi epidemici all'estero» del portale del Ministero della salute;

Ritenuta la necessita' di potenziare il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilita' 1500 del Ministero della salute;

Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute;

Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerita' delle procedure e la sicurezza delle stesse, puo' essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;

Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente, per il periodo di tempo necessario e sufficiente, il contingente di personale a disposizione del Ministero della salute, anche ricorrendo a personale esterno all'Amministrazione;

E m a n a  
la seguente ordinanza:

#### Art. 1

1. Tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si e' verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonche' di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute.

2. Ai fini di cui alla presente ordinanza e per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute e' autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali.

3. Il personale incaricato ai sensi del comma 2 e' impiegato per far fronte, in particolare, alle esigenze di servizio del numero di pubblica utilita' 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN e per i servizi di competenza degli uffici 3 -

Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF - SASN e 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

4. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 e' riconosciuto, secondo la disciplina applicabile al personale dipendente del Ministero della salute e negli stessi limiti, il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate di viaggio, vitto e alloggio, per attivita' svolte a richiesta del Ministero medesimo.

5. Al personale sanitario del Ministero della salute effettivamente impiegato nelle attivita' di risposta rapida al numero di pubblica utilita' 1500 e nei controlli sanitari presso gli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa, previa attestazione del responsabile della struttura, e' corrisposta, per il periodo di vigenza della presente ordinanza una indennita' giornaliera lorda, comprensiva di oneri riflessi, pari a euro 70,00, per servizio presso la propria sede, e ad euro 100,00, per servizi presso altre sedi.

6. Per far fronte alla spesa, stimata in euro 2.100.000,00, a valere sull'esercizio finanziario corrente, con imputazione sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### Art. 2

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui all'art. 1, anche al fine di rendere rintracciabili i passeggeri, vengono trattati dall'autorita' sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) correlabile al volo cui essa si riferisce.

#### Art. 3

1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2020  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 158



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Ordinanza n. 000637**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTA** la legge 16 marzo 2017, n. 30;

**VISTI** gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

**VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020;

**RITENUTO** necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

**ACQUISITA** l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

**(Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute)**

1. Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

è autorizzato a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria.

## **Articolo 2 (Incremento del personale medico)**

1. Il Soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.
2. Il personale medico di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, nonché il personale medico di cui al comma 1, è autorizzato, in via straordinaria e fino alla cessazione dello stato di emergenza, allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, anche in deroga alle seguenti disposizioni:
  - Regio decreto del 14 dicembre 1933 n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'accertamento dei requisiti psico fisici della gente di mare;
  - Decreto ministeriale 13 gennaio 1979 relativo ai requisiti per l'accertamento dell'idoneità psico fisica per i sommozzatori in servizio locale;
  - Legge 16 giugno 1939, n. 1045 relativa all'igiene ed all'abitabilità delle navi;
  - Decreto ministeriale 1° ottobre 2015, recante modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Articolo 3 (Attività del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
2. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

## Articolo 4 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 4.600.000,00, allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 FEB. 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli



## Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.f.b/2020/62

OGGETTO: Ordinanza 25 gennaio 2020 del  
Ministro della salute concernente  
“Misure profilattiche contro il  
nuovo Coronavirus (2019-nCoV).”

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni  
e delle Province autonome  
Loro Sedi

e, per conoscenza

Al Coordinamento Tecnico  
Commissione Salute  
c/o Regione Piemonte  
Pec: [sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)

Al Coordinamento Tecnico della  
Commissione Salute  
Area Assistenza Territoriale  
c/o Regione Emilia Romagna  
Pec: [sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Si informano le Amministrazioni in indirizzo che il Ministro della Salute, in data 25 gennaio 2020, ha emanato l'Ordinanza in oggetto indicata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020, ai cui contenuti si rimanda integralmente.

Ai fini che qui rilevano, nell'Ordinanza in parola: “*per fare fronte, in particolare, alle esigenze di servizio del numero di pubblica utilità 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN e per i servizi di competenza degli uffici 3 – Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, area e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN e 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione Generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero*”, nonché per i necessari “*controlli sanitari presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa*” è stato, tra l'altro, disposto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di novanta giorni a n. 76 medici, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede la massima collaborazione e disponibilità di codeste Amministrazioni relativamente ai medici che stanno attualmente frequentando i corsi di formazione specifica in medicina generale e che si renderanno disponibili a collaborare con questo Ministero in ordine alle misure approntate per fronteggiare l'epidemia in questione.

A tale proposito, si sottolinea che le ore di attività svolte dai suddetti medici, ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza in oggetto, dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1 del citato decreto legislativo n. 368/1999.

Tenuto conto che ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale - che si renderanno disponibili a collaborare con questo Ministero - sarà conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, dalle borse di studio ad essi corrisposte dalle Regioni dovranno essere detratti, in quota parte, gli emolumenti relativi ai giorni in cui i suddetti medici hanno prestato servizio ai sensi dell'Ordinanza in parola. Ciò al fine di escludere il possibile cumulo tra la gli emolumenti derivanti dalla borsa di studio e quelli previsti dall'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Ordinanza in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Rossana Ugenti

